

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (L-32)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze Ambientali in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) e nel rispetto di quanto disposto dallo [Statuto](#), dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) (RDA) e dal Regolamento di Dipartimento (RD).
2. Il Corso di Studio è retto dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) ai sensi dell'art. 11 del RDA.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

E' attivato presso l'Università degli Studi della Tuscia (DEB) il Corso di Laurea in Scienze Ambientali, classe L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.

Art. 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Gli obiettivi formativi specifici del corso sono quelli di formare delle figure professionali capaci di affrontare i problemi ambientali, riconoscerli, classificarli ed impostarne la soluzione, in dialogo consapevole e competente con specialisti della Natura, tecnici analitici, imprese, Enti pubblici e opinione pubblica. Al termine del percorso didattico, il laureato in Scienze Ambientali dovrebbe avere acquisito la capacità di un approccio interdisciplinare allo studio delle problematiche ambientali, diventando lo specialista di un metodo di lavoro piuttosto che di una singola area disciplinare, in grado di dialogare con professionisti di varia estrazione e di collocare in una visione prospettica i contributi derivanti da ambiti più specifici e settoriali.
2. Il corso mira a far acquisire allo studente le seguenti conoscenze: adeguati elementi di matematica, fisica, chimica, statistica, informatica e lingua inglese; adeguati elementi anche operativi relativamente alla biologia animale e vegetale, genetica, ecologia, microbiologia, scienze della Terra, diritto e legislazione dell'ambiente ed economia dell'ambiente; metodi di analisi mediante attività di laboratorio nei diversi settori per non meno di 20 CFU; esperienze professionalizzanti mediante attività formative esterne come tirocini presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e stage presso Università italiane ed estere anche nel quadro di accordi internazionali; e le seguenti competenze: rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali, acquatici e terrestri (parchi, riserve naturali, ecc.); analisi, monitoraggio e simulazione di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; localizzazione, diagnostica, tutela e recupero dei beni ambientali.
3. Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti sono individuabili nei settori pubblico e privato nonché nell'ambito del lavoro autonomo. In particolare, considerate le mansioni cui sono tenuti istituzionalmente, rappresentano sbocchi naturali per un professionista con le competenze del laureato in Scienze Ambientali le Amministrazioni pubbliche centrali quali gli Enti di Ricerca ed i Ministeri competenti in ambito ambientale, delle risorse agricole, forestali e della pesca, le Amministrazioni locali quali Comune, Provincia e Regione ed Enti quali Autorità di Bacino, Enti

Parco, ASSIND, ARPA, ISPRA, ecc. Inoltre, esprimono tipicamente esigenze ricopribili da questa figura professionale Enti privati quali piccole, medie e grandi industrie ed aziende impegnate in ambito ambientale (depurazione, potabilizzazione, gestione smaltimento rifiuti, ecc.). Va infine considerata con grande attenzione la valorizzazione del laureato in Scienze Ambientali in attività di consulenza per la piccola impresa in ampi settori, che spaziano dalla sicurezza sul lavoro alla normativa comunitaria in ambito sicurezza e controllo qualità all'igiene industriale, allo smaltimento di rifiuti, alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Ambientali devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Il Corso di Laurea è ad accesso libero.

3. E' prevista una prova di ingresso non selettiva finalizzata alla verifica della preparazione iniziale e dell'attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo.

All'inizio dell'Anno Accademico l'Ateneo allestisce più sessioni di test di ingresso. Per gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Ambientali il test consiste nella verifica delle conoscenze di base di Matematica e Chimica.

Se il test non è superato, in una o in ambedue delle discipline, allo studente vengono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per i quali è tenuto a frequentare corsi di supporto specifici. Al termine dei corsi di supporto è prevista una verifica per accertare che lo studente abbia colmato il debito formativo. La frequenza minima alle lezioni di supporto non dovrà essere inferiore all'80%.

Fino a che non supereranno le verifiche di cui sopra, gli studenti non potranno sostenere gli esami di Matematica e di Fisica (per il debito in Matematica) e di Chimica (per il debito in Chimica).

Le suddette modalità di verifica non si applicano nel caso di trasferimento di studenti da altri Corsi di Laurea.

4. Il CCS, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 CFU.

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall'art. 23 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi Della Tuscia.

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il CCS, in base alla documentazione prodotta dallo studente e in seguito alla valutazione della Commissione Didattica del CCS, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i criteri della coerenza dei CFU acquisiti con il percorso formativo del Corso di Studio in Scienze Ambientali e degli ambiti disciplinari e settori scientifico-disciplinari (SSD) nei quali i CFU sono stati acquisiti. I CFU acquisiti potranno essere riconosciuti, totalmente o in parte. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004 sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per un massimo di 12 CFU.

Il CCS proporrà l'iscrizione dello studente con abbreviazione di corso al 2° o 3° anno qualora vengano riconosciuti un numero superiore o uguale a 30 o 90 CFU, rispettivamente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

3. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCS, secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 23 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#).

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito internazionale dovrà fare riferimento al Regolamento d'Ateneo per la disciplina della mobilità internazionale (disponibile sul sito web di Ateneo) ed all'art. 13 del RDA.

2. Lo studente dovrà presentare un piano di studi (indicando le materie ed i relativi CFU) che intende svolgere nell'Università straniera. Il CCS valuta il piano di studi e lo approva o ne richiede le opportune modifiche. Al ritorno in sede dello studente, l'avvenuta acquisizione di CFU sarà verificata sulla base di certificazioni prodotte dall'Università straniera.

Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-32 "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura".

2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa, nel Portale "University" del MIUR e nel sito del Dipartimento DEB e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il Corso di Studio in Scienze Ambientali ha la durata normale di 3 anni. Lo studente che abbia comunque ottenuto 180 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dalla struttura didattica può conseguire il titolo anche prima della scadenza triennale.

4. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.

5. Non sono fissate propedeuticità obbligatorie. Nella Guida dello Studente e sul sito di Ateneo sono riportate le indicazioni di quali conoscenze sono necessarie e quali esami sono fortemente consigliati per sostenere al meglio gli esami successivi.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, dell'articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento se diversa dall'italiano, della ripartizione

degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le propedeuticità consigliate sono riportate nella Guida dello Studente e nel sito web del Corso di Studio.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
2. Nel percorso sono previste:
 - lezioni frontali anche mediante sistemi audiovisivi multimediali;
 - esercitazioni in aula o in aula informatica;
 - attività sperimentale in laboratorio o sul campo, individuale o di gruppo;
 - corsi, seminari e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali;
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienze presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione;
 - attività didattiche elettive, ovvero attività formative che lo studente sceglie a completamento della propria maturazione culturale.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esami di profitto; prove di idoneità.
3. Gli esami di profitto possono essere effettuati solamente nei periodi dedicati e denominati sessioni d'esame e possono comprendere prove scritte, orali e pratiche.
4. Per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati la prova finale scritta, orale o pratica, o l'insieme delle prove, sarà valutata collegialmente dai docenti titolari; la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. La conoscenza della lingua straniera è verificata attraverso una prova di idoneità.
6. Le competenze relative alle abilità informatiche e telematiche sono verificate attraverso una prova di idoneità.
7. I tirocini formativi e di orientamento sono verificati dal CCS attraverso la documentazione attestante la frequenza e/o i risultati dell'attività condotta dallo studente.

Art. 12

Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione pubblica di un elaborato originale scritto a cura dello Studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi e commisurato al peso in crediti della prova finale riportati nell'Ordinamento Didattico.
2. L'elaborato può essere di tipo compilativo o anche parzialmente sperimentale. Il lavoro potrà anche essere svolto presso una Struttura esterna all'Ateneo.
3. L'attività è svolta sotto la guida di un Docente di riferimento (Relatore), che concorda l'argomento con lo studente. Il Docente segue il candidato in tutte le fasi del lavoro, segue la stesura dell'elaborato, ne approva la versione finale e presenta il candidato in seduta di laurea. Il Relatore è

nominato dal Presidente del CCS, su proposta dello studente, tra i docenti del Corso di Studio. Il Relatore formula alla commissione un parere sulla qualità dell'elaborato finale al momento della discussione del voto.

4. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore del DEB su proposta del Presidente del CCS. Il candidato espone il proprio elaborato finale mettendo in evidenza la finalità del lavoro svolto, le procedure utilizzate, i risultati ottenuti e le capacità acquisite; l'elaborato può essere scritto in lingua inglese e nella stessa lingua può essere sostenuta la prova finale.

5. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.

6. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri: media dei voti in trentesimi, riportata in centodecimi; completamento degli studi entro il periodo previsto (fino a un massimo di 2 punti, per gli studenti in corso, e di 1 punto per gli studenti fuori corso di 1 anno); partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino a un massimo di 1 punto); giudizio sulla qualità dell'elaborato finale e dell'esposizione da parte della Commissione (fino a un massimo di 4 punti); giudizio sulla qualità dell'elaborato da parte del Relatore (fino ad un massimo di 5 punti). L'assegnazione del voto finale è basata sui punteggi riportati per ciascuno dei suddetti cinque criteri. La lode è conferita, all'unanimità, agli studenti che conseguono un punteggio complessivo eccedente i 110 punti, per almeno una unità.

Art. 13

Riconoscimento di crediti per stage e tirocini

1. Per le attività di stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali e di tirocini formativi e di orientamento, lo studente potrà ottenere il riconoscimento dei CFU previsti dall'Ordinamento Didattico, previo parere del docente tutore. Il riconoscimento dei crediti avverrà in misura di 1 CFU ogni 25 ore di attività svolta.

2. Per le attività svolte all'estero si applica l'art. 7 e/o l'art. 13 c. 1 del presente Regolamento.

Art. 14

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. I piani di studio individuali dovranno essere presentati dagli studenti nella Segreteria Didattica del DEB.

2. I piani di studio individuali devono prevedere, per il raggiungimento dei 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, le attività formative comprese nell'Ordinamento Didattico del Corso di Studio secondo la ripartizione dei CFU previste per le diverse tipologie in esso compresi.

3. Il piano di studio individuale è approvato dal CCS.

4. Lo studente che chiede l'iscrizione a tempo parziale dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 23 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#).

Art. 15

Tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#) le seguenti attività di tutorato: accoglienza, assistenza didattica e sostegno agli studenti al fine di promuoverne un'attiva partecipazione alla vita universitaria e la mobilità internazionale; supporto finalizzato al contenimento degli abbandoni e alla velocizzazione del percorso formativo.

2. Le attività di tutorato sono svolte dai docenti del Corso di Studio anche con la collaborazione di studenti scelti sulla base di appositi bandi redatti dall'Ateneo con le modalità previste dal relativo regolamento interno. Per ciascuno studente è previsto l'affiancamento di un tutore, scelto tra i docenti afferenti al corso stesso e nominato dal CCS. I tutori riferiscono in CCS qualsiasi notizia ritenuta utile per migliorare l'efficacia del corso o risolvere eventuali difficoltà degli studenti. In particolare

3. L'attività del tutore dovrà essere rivolta a: fornire informazioni riguardanti la struttura e le attività didattiche, organizzative, amministrative e di servizio dell'Ateneo, del Dipartimento e del CCS; consigliare lo studente nell'attività di studio, aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare, a percorrere e correggere l'itinerario formativo, ad acquisire un metodo di studio efficace; affrontare le difficoltà inerenti la comprensione delle attività formative da svolgersi lungo il percorso di studi; assistere lo studente nella scelta delle attività formative a scelta (gli "esami liberi") e dell'area disciplinare in cui svolgere la tesi di laurea, al fine di valorizzarne le competenze, le attitudini e gli interessi.

Art. 16

Obblighi degli studenti

1. La frequenza alle attività formative è fortemente consigliata.
2. Per le attività di laboratorio e di esercitazione, il Docente del corso o del modulo può richiedere la frequenza obbligatoria o una percentuale di frequenza alle attività anzidette (al massimo all'80%).

Art. 17

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Dipartimento attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità: gli studenti frequentanti e non frequentanti dovranno compilare la schede di valutazione della didattica direttamente on-line dal Portale dello Studente; le schede riassuntive saranno poi analizzate dal Gruppo di Riesame del Corso di Studio; sarà effettuato un monitoraggio semestrale del numero di CFU acquisiti per studente; sarà effettuato un monitoraggio annuale del tasso di abbandono, analizzandone le possibili cause.
2. Il CCS provvede annualmente alla valutazione dei risultati della didattica utilizzando gli indicatori numerici per la didattica, definiti a livello Ministeriale e di Ateneo. Il Gruppo di Riesame del Corso di Studi avrà il compito di reperire ed elaborare le informazioni utili alla valutazione della didattica.

Art. 18

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al [Regolamento Didattico di Ateneo](#) ed al Regolamento di Dipartimento.